



**Costruttori di solidarietà:
l'esperienza della cooperazione sociale italiana**

Bruxelles, 24 aprile 2012

Borgo S. Spirito, 78 – 00193 Roma
Tel.: +39 06 6800476 – Fax: +39 06 68134057
federsolidarieta@confcooperative.it
www.federsolidarieta.confcooperative.it

Premessa

Questo breve documento di presentazione della cooperazione sociale italiana è impostato a partire dalla descrizione di alcune caratteristiche del contesto demografico ed economico della società italiana mettendo in risalto la presenza della cooperazione sociale afferente a Federsolidarietà -Confcooperative e la sua penetrazione nel territorio anche rispetto alla distribuzione dei bisogni delle persone.

A questo abbiamo aggiunto alcune considerazioni e proposte che mettono in risalto la nostra visione di economia e le nostre attese per un welfare europeo della cittadinanza, dell'inclusione, della giustizia sociale.

Definizione di cooperativa sociale e rapporto con l'impresa sociale

L'esperienza della cooperazione di solidarietà sociale nasce in Italia nel gennaio del 1963 ne consegue che l'idea di dare alla solidarietà una veste imprenditoriale in forma cooperativa ma molta nel novembre del 1991 la cooperazione sociale, tramite la legge istitutiva, la n.381/91, trova la sua cornice giuridica.

Difatti, la legge recepisce un'esperienza, dapprima isolata e non codificata nell'ordinamento civilistico e poi divenuta articolata e diffusa in molti territori italiani, e la fa norma.

La legge 381/91 recita all'art 1: "*Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.*

2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.

3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale".

La cooperazione sociale è quindi un strumento al servizio del territorio che si fa comunità, organizzimpresari forma di impresa per rispondere due finalità assegnate dalla legge:

L'erogazione di servizi socio-sanitari ed educativi;

lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nella misura di almeno il 30% sull'intera compagine lavorative.

Da qui alcune caratteristiche della cooperazione sociale:

- è un soggetto privato, nello specifico un'impresa non profit, al quale il legislatore affida un compito molto alto che è quello di perseguire l'interesse generale della comunità, e quindi di subsidiare l'organizzazione statale (e le sue diramazioni territoriali) in funzioni ed azioni fino a quel momento pensate come prerogativa esclusiva del soggetto pubblico;
- è un soggetto che investe di suo, con una veste giuridica privata, per raggiungere finalità pubbliche specifiche incardinate nella sua legge istitutiva ed in correlazione con i principi di uguaglianza, inclusione sociale e solidarietà riconosciuti nella Costituzione Italiana;
- persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini (art. 1 della legge 381 del 1991), attraverso il loro coinvolgimento nella realizzazione di progetti e servizi che, in un'ottica di sussidiarietà, riportano al centro delle strategie di welfare le persone, le famiglie, le comunità e tutte le istituzioni pubbliche e private che possono concorrere a migliorare la qualità della vita nel territorio;
- ha un'identità democratica, partecipata e multistakeholder che persegue un progetto di impresa sociale per e con il territorio.

La rappresentanza di Federsolidarietà - Confcooperative

Federsolidarietà – Confcooperative è la più grande delle tre federazioni nazionali di riferimento della cooperazione sociale. Rappresenta le proprie associate sul piano istituzionale e le assiste sul piano sindacale, giuridico, legislativo, tecnico ed economico. Cura la promozione e lo sviluppo delle cooperative attraverso la formazione dei dirigenti, la diffusione delle buone prassi, la ricerca e sperimentazione dei settori innovativi, la realizzazione di convegni e seminari di approfondimento delle tematiche emergenti nelle politiche di welfare e del lavoro.

Al settembre 2011, in Italia sono censite 11.808 cooperative sociali e loro consorzi, crescite negli ultimi sei anni del 57,7%. Si può stimare che siano più di 10.000¹ le cooperative sociali attive in Italia che hanno depositato almeno un bilancio d'esercizio pertanto attive. Gli occupati superano le 350.000 unità di personale. Sono oltre 30.000 le persone svantaggiate nelle cooperative sociali di tipo B.

Attualmente Federsolidarietà - Confcooperative associa oltre 5.700 cooperative sociali, compresi 256 consorzi che aggregano le cooperative a livello territoriale. Per i due terzi si tratta di cooperative operanti nell'ambito dei servizi socio - sanitari ed educativi, per un terzo di cooperative che inseriscono al lavoro persone svantaggiate. Le aderenti contano 212.000 soci, di cui 22.500 volontari, circa 210.000 lavoratori e un fatturato aggregato di oltre 5,4 miliardi di euro.

Le cooperative sociali di tipo A perseguono "l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini" attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. Le cooperative sociali di tipo A sono, al 2010, 3.498 unità. I soci sono circa 162.300. Gli occupati sono 164.000 aumentati del 4,8% nell'ultimo anno e, tra il 2005 e il 2010, del 32,2%. Il fatturato aggregato si attesta a 4.231 milioni di Euro. Dal punto di vista dimensionale - parametri U.E. per le PMI - il 2% delle cooperative attive sono grandi imprese, il 15,2% sono medie imprese, il 38% sono piccole imprese e il 44,8% sono micro imprese.

Le cooperative sociali di inserimento lavorativo aderenti a Federsolidarietà - Confcooperative sono 1.756. Il 55% di queste imprese ha avviato l'attività da meno di 10 anni. Il fatturato aggregato è di circa 1,2 miliardi di Euro. Sono circa 50.000 i soci (il 3,4% sono persone giuridiche) e oltre 45 mila gli addetti, aumentati del 17,5% dal 2005 al 2010 e del 3,5% nell'ultimo anno; i soci lavoratori sono cresciuti del 4,7%. Sono inseriti circa 14.600 lavoratori in condizioni di svantaggio con un aumento del 13,8% nell'ultimo quinquennio. Una ulteriore quota del 25% sul totale degli addetti sono persone che rientrano nella definizione europea di "lavoratore svantaggiato"², definizione molto più ampia di quella di cui all'art. 4 della legge 381/91.

I consorzi sono una delle forme più importanti di integrazione tra cooperative sociali. I consorzi aderenti a Federsolidarietà sono 256. Di questi, 163 sono aderenti dal 2001. La spinta all'integrazione consortile è stata intensa. Oggi sono in media 15 le cooperative socie di un consorzio. Tra i consorzi aderenti, 239 operano su scala provinciale, 5 su scala interprovinciale, 2 su scala regionale, 8 su scala interregionale (si tratta di consorzi di scopo dei consorzi nazionali) e 2 a livello nazionale (il Consorzio CGM e Idee in Rete).

1. Alcune peculiarità italiane

Caratteristiche demografiche, sociali, di bilancio

L'Italia ha visto un'accelerazione dei cambiamenti (sempre più repentini) negli stili di vita e delle necessità della propria popolazione residente in relazione a molteplici fattori (la crescente mobilità geografica, la piramide dell'età dei residenti, la partecipazione al mercato del lavoro, etc.) .

Conseguentemente, il sistema di welfare italiano, nato per fornire risposte universalistiche organizzato con una logica pubblica riparatrice e risarcitoria (quindi poco incline a valutare in termini di efficacia ed

¹ Di esse, circa 9000 circa sono rappresentate dalle tre centrali cooperative italiane. Confcooperative ne rappresenta circa 6000. Di esse, 5.700 sono in Federsolidarietà – Confcooperative.

² Ovvero provenienti da situazioni di disoccupazione di lungo periodo, lavoratori ultracinquantenni, madri sole con figli, immigrati extracomunitari, ex detenuti ecc. Infine, nel 55% delle cooperative sono presenti soci volontari.

efficienza le proprie performance ed a migliorarle) ha cominciato a smagliarsi lasciando vuoti che sono stati riempiti in modo subsidiario, in particolare dalla cooperazione sociale.

In breve, alcuni cambiamenti che hanno contribuito a mettere in crisi il modello di welfare:

L'Italia, negli ultimi 60 anni ha visto profonde modifiche della distribuzione della popolazione. Nei primi quarant'anni del periodo 1950-2000 la popolazione si è progressivamente spostata dalle zone interne a quelle costiere: i territori interni hanno perso oltre il 50% della popolazione residente, mentre le aree costiere e quelle di nuova industrializzazione del centro nord hanno visto un incremento consistente (+50%) di nuovi residenti.

Dal 1990 la dinamica demografica italiana è nuovamente cambiata.

Molte aree hanno cominciato a perdere popolazione, mentre altre hanno invece attratto residenti.

e negli ultimi dieci anni, la configurazione dell'Italia si è modificata in modo ancora più forte: la distinzione è più marcata geografica tra nord Italia e centro sud. Repentini cambiamenti si sono succeduti anche con riferimento alla popolazione infantile: le aree, prevalentemente quelle del Mezzogiorno, che tradizionalmente registravano le punte più alte di popolazione infantile e giovanile hanno visto negli ultimi 10 anni un decremento del -30%, mentre in altre inaspettatamente la natalità è cresciuta. L'incidenza delle persone svantaggiate (disabili, tossicodipendenti, stranieri, disoccupati, anziani) sul totale dei residenti si è distribuita nei territori in modo diverso nel corso degli anni.

Ma, oltre alle mutate caratteristiche territoriali vi sono anche altresì caratteristiche che hanno contribuito a far accelerare l'inefficienza dell'offerta pubblica come le esigenze nate dalle dinamiche del mercato del lavoro:

- Una diversa partecipazione al lavoro della popolazione in età attiva: rispetto ai primi anni della Repubblica italiana risulta sempre evidente una forte riduzione degli occupati³ una crescita occupazionale delle donne, ed una prevalenza dell'occupazione occupati nel terziario,
- la forte perdita di occupazione: negli ultimi 3 anni sono stati espulsi dal mercato del lavoro oltre 700 mila lavoratori ed una crescita delle difficoltà di ingresso dei giovani (sono 2,2 milioni coloro che non studiano e non lavorano);
- una tendenza all'innalzamento dell'età pensionabile, che si accompagna con fenomeni espulsivi che interessano i lavoratori più anziani, più difficilmente ricollocabili, estendendo il preoccupante fenomeno di cittadini troppo vecchi per lavorare e troppo giovani per la pensione;
- la lenta crescita del tasso di attività femminile, ancora sotto il 50%, è molto al di sotto sia rispetto agli obiettivi di Lisbona (70%), sia rispetto alla media europea.
- La crescita del numero di persone in povertà assoluta e di situazioni di esclusione sociale;
- un'immigrazione consistente (ma con pochi diritti ed inserita nelle fasce basse e talvolta irregolari del mercato del lavoro): gli immigrati rappresentano il 7% della forza lavoro;
- l'esclusione dal lavoro delle persone svantaggiate ancora molto elevata.

Perché organizzare le risposte di welfare con la cooperazione sociale

L'Italia è un paese con un elevato tasso di imposizione fiscale e con un alto tasso di indebitamento. Il gettito tendenzialmente viene utilizzato per ridurre il debito pubblico ma anche per finanziare la spesa corrente degli enti pubblici. Pertanto, l'offerta pubblica di welfare, già distribuita in modo inefficace nei territori si comprime ulteriormente.

Negli ultimi decenni si sono trasferite sempre più competenze alle Regioni in materia di welfare senza ridurre tuttavia la rigidità di offerta rispetto ai cambiamenti della popolazione.

³ Anche per effetto di una maggiore scolarizzazione e, quindi, di un ingresso lento o posticipato nel mercato del lavoro.

È, pertanto, impensabile che il sistema pubblico assolva tutte le funzioni senza che esso entri in relazione con le organizzazioni della società civile.

Per questo le cooperative sociali sono un importante attore del welfare in grado di contribuire in maniera determinata all'infrastrutturazione sociale del Paese. Nel panorama delle organizzazioni della società civile ed in particolare del non profit, la cooperazione sociale ha caratterizzato la sua missione nella promozione di nuove forme di partecipazione diretta, in chiave imprenditoriale, dei cittadini all'economia ed allo sviluppo del paese attraverso la gestione di servizi alla persona, comunità di accoglienza, centri diurni, assistenza domiciliare, asili nido ed altro ancora nei settori socio-sanitario, assistenziale, educativo. Oltre all'impegno tecnico nella sperimentazione di servizi ad alta integrazione sociale e sanitaria.

Oggi la cooperazione sociale sta realizzando azioni di innovazione sociale per rispondere ai nuovi rischi sociali delle famiglie e delle persone in condizione di vulnerabilità. Ad esempio l'investimento delle cooperative sociali in asili nido mostra che esso è un volano di sviluppo locale. mentre l'esperienza delle cooperative di tipo B ha mostrato di poter occupare oltre 30 mila persone svantaggiate. Tali risultati sono stati raggiunti grazie all'adozione di soluzioni organizzative che hanno consentito l'inclusione nella produzione, all'interno di un contesto che prevede specifiche azioni volte a favorire la crescita e la professionalizzazione delle persone inserite. Tutto ciò è stato realizzato attraverso il fare impresa, competendo sul mercato.

2. La sussidiarietà come motore: alcune tesi della cooperazione sociale e della sua rappresentanza

Alcune considerazioni per punti:

Visione di economia sociale

- La nostra visione di economia nasce e si alimenta nel valore imprescindibile della solidarietà e della condivisione, per noi la prima e più efficace realizzazione dell'economia sociale si svolge attraverso l'applicazione del modello e del metodo cooperativo.
- Lavoriamo perché le persone si coinvolgano in un progetto imprenditoriale finalizzato al bene comune nella convinzione solida che esiste una via per coniugare impresa e solidarietà sociale.
- Riteniamo che il metodo cooperativo è testimone che una maggiore equità crea più crescita e più benessere. È testimone della necessità che le regole dell'economia si possano ricondurre ad una maggiore equità. Siamo fermamente convinti che un'appropriata valorizzazione del sistema economico cooperativo e del modello di sviluppo delle cooperative sociali possa contribuire a generare quella "biodiversità economia ed imprenditoriale" che la recente Comunicazione delle CE sull'Imprenditoria sociale, auspica.

Beni comuni

Riteniamo che:

- la produzione di beni comuni può essere garantita in modo più efficiente (ed efficace) da istituzioni collettive, attraverso un mutualismo sull'uso delle risorse. In tal senso, le cooperative sociali infrastrutturano il sistema di Welfare locale;
- il sistema di Welfare può ricevere dal modello mutualistico della cooperazione sociale un contributo utile per avvicinare, in modo governato, la domanda organizzata e la risposta innovativa, flessibile ed efficace, accessibile alla maggioranza della popolazione.

Protezione sociale e partecipazione democratica

La civiltà europea e la cultura dell'economia sociale di mercato, come strada per garantire uno sviluppo sostenibile e duraturo, non può prescindere dalla coesione sociale, dalla protezione delle persone fragili e dal contrasto alla povertà economica, culturale, relazionale, sanitaria, assistenziale. Siamo convinti che:

- il sistema di protezione sociale è una “istituzione della democrazia” che richiede il concorso di tutti per realizzarsi e che necessita di risorse pubbliche, di risorse collettive e mutualistiche e, al contempo, di risorse private. La coesione sociale, l’investimento in cure relazionali, sulla famiglia e sulla natalità, nella scuola, il contrasto alle povertà sono leve di sviluppo di lungo termine e non fonti di spesa improduttiva.
- La marcata differenziazione e la disomogeneità dei sistemi di Welfare nelle regioni devono essere questioni da affrontare prioritariamente, soprattutto in vista del federalismo fiscale.
- La cooperazione sociale ha il compito di stimolare e promuovere assunzioni di responsabilità collettive, il farsi carico insieme. Quando la comunità si organizza in forme di solidarietà imprenditoriali e non profit, e contemporaneamente si fa carico del benessere delle persone, a cominciare da quelle più fragili, assicurando loro servizi di assistenza e possibilità occupazionali, produce diversi vantaggi poiché accende un circuito virtuoso: la qualità della vita ed il benessere delle comunità sono fattori che aumentano la competitività, l’occupazione e la produttività.
- La cooperazione sociale costruisce risposte di qualità a prezzi accessibili, attivando tutte le risorse ed i soggetti che nei territori abbiano a cuore la dimensione comunitaria come condizione di sviluppo e di crescita.

Giovani

- La cooperazione sociale italiana ha dato risposta in tal senso anche utilizzando e piegando strumenti specifici quali il Servizio Civile. L’esperienza del Servizio Civile, che da anni ci vede impegnati, è un obbligo morale.
- Il sistema di rete di Welfare territoriale capillarmente diffuso può continuare ad essere un’opportunità per una scelta di impegno e un’occasione di lavoro per le giovani generazioni.

Centralità del lavoro

- Il lavoro è per noi l’elemento centrale della formazione, dell’identità della persona ed è l’elemento fondante della cittadinanza. Fra le tante azioni che abbiamo messo in campo, un posto di rilievo è riservato al Libro Bianco sull’inserimento lavorativo dove mettiamo in evidenza la ricchezza di tanti progetti e la capacità di realizzare e coinvolgere le comunità locali, ma anche le difficoltà che l’esclusione prolungata e, in taluni casi, permanente, dal mondo del lavoro porta con sé e come colpisca fasce di popolazione fragili dove discriminazioni antiche e nuove si combinano aggravate dal contesto economico.

I nostri suggerimenti per un welfare rinnovato

- Siamo convinti che sia necessario sostenere gli investimenti generativi, che non si esauriscono nella spesa realizzata senza dare corso a sviluppi ulteriori. Col solo costo equivalente di un cacciabombardiere F-35 (l’Italia si è impegnata per acquistarne 131 entro il 2026) si potrebbero realizzare più di cento asili nido per bimbi, comprensivi dei costi di gestione e stipendi per insegnanti. Intorno a quegli Asili Nido si mobiliterebbero risorse occupazionali, si libererebbero spazi di occupazione femminile, si potrebbe dare maggiore incoraggiamento alla natalità.
- Risulta fondamentale introdurre meccanismi reali di deduzione e detrazione della spesa assistenziale ma, contemporaneamente, è necessario il mantenimento di un livello di spesa pubblica adeguato per garantire equità e pari opportunità.
- Ideare misure per una maggiore condivisione di responsabilità in grado di contenere i costi ed incrementare i benefici: spostare l’1% delle risorse dalla sanità specialistica ed ospedaliera al sociale ed al sociosanitario integrato permetterebbe di garantire i servizi nel territorio, rispondendo alle esigenze di Welfare assistenziale, attualmente disattese, una risposta più efficace ai bisogni dei cittadini ma anche maggiore salute e maggiore benessere.
- È importante che le azioni politiche prevedano:
 - o maggiore collaborazioni pubblico-privato in particolare a livello locale con una alleanza forte tra cooperative sociali e Comuni;

- o scelte più efficaci ed efficienti attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini per la valutazione e il controllo;
- o una crescita dei sistemi di sostegno della domanda con reali forme di detrazione e deduzione per le persone e le famiglie;
- o un'amplificazione della portata della normativa speciale a sostegno della cooperazione sociale e del terzo settore;
- o un migliore orientamento attraverso piani di valutazione della spesa pubblica.

Politiche europee: le nostre convinzioni per un'economia sociale di mercato inclusiva

L'iniziativa della Commissione sull'imprenditoria sociale e le 11 azioni chiave previste sono un riconoscimento importante del ruolo assunto in questi anni.

È importante l'azione prevista dalla Commissione per sviluppare strumenti per migliorare la conoscenza del settore e la visibilità dell'imprenditoria sociale, e si condivide l'obiettivo di sviluppare iniziative che aiutino le imprese sociali a rafforzare le capacità imprenditoriali, la professionalizzazione e la messa in rete delle loro competenze.

- Le imprese sociali e le cooperative sociali vanno sostenute:
 - o per il ruolo essenziale che possono svolgere come motori dell'innovazione sociale,
 - o perché introducono nuovi metodi per la realizzazione di servizi e interventi volti al miglioramento della qualità della vita delle persone,
 - o perché favoriscono la creazione di nuovi prodotti per soddisfare nuovi bisogni della società.
- Per quanto riguarda lo sviluppo di strumenti per il miglioramento dei finanziamenti, si dovrebbero raccogliere e condividere gli approcci innovativi negli Stati membri. Sarebbe utile favorire quelli volti a sostenere gli aspetti marcatamente imprenditoriali, e quindi:
 - o strumenti di garanzia al credito per l'impresa sociale (come le reti di garanzia di tipo mutualistico o i fondi pubblici di garanzia);
 - o strumenti di capitalizzazione per investimenti sociali di medio-lungo periodo (come fondi etici, fondi per l'innovazione sociale, fondi di social venture capital);
 - o dispositivi di natura regolamentare o fiscale orientati al sostegno della capitalizzazione delle imprese sociali, incoraggiando o agevolando la partecipazione di diversi soggetti interessati.
- Sono importanti le opportunità per il sostegno dell'innovazione sociale, dell'imprenditoria e dell'impresa offerte dai nuovi programmi dei fondi strutturali per assicurare maggiori benefici dell'impresa sociale e della cooperazione sociale.
- Per questo è importante disporre di strumenti che permettano di valutare e valorizzare l'impatto e l'efficacia sociale delle attività delle imprese sociali. Le prassi di rendicontazione sociale possono avere una funzione fondamentale. Federsolidarietà ha creato ad esempio uno strumento innovativo di bilancio di responsabilità sociale per misurare i risultati anche sul piano sociale.

La cooperazione sociale di inserimento lavorativo può essere, se adeguatamente promossa, uno strumento lungimirante di politiche attive del lavoro, può favorire l'occupazione di persone svantaggiate; in questo momento di crisi occupazionale può essere fondamentale per chi è stato escluso dal mercato del lavoro.

Per sostenere l'innovazione è importante:

- favorire la nascita e lo sviluppo di reti tra imprese sociali, promuovendo la partecipazione a processi di partnership e aggregazioni imprenditoriali tra le imprese sociali in consorzi. Importante è quindi la proposta della Commissione che con l'azione chiave 5 propone misure per favorire le aggregazioni e le reti tra imprese sociali che aiutino lo scambio di buone prassi, le economie di scala e servizi comuni (formazione, progettazione, amministrazione ecc.).
- Si ritiene utile rivedere in forma meno restrittiva il regime "de minimis" per le imprese sociali ed in particolare quelle di inserimento lavorativo, anche quando i sostegni pubblici vengono riconosciuti direttamente all'impresa e non sono assegnati in capo ai lavoratori.
- Inoltre, è importante favorire la crescita di una più elevata propensione alla sussidiarietà delle istituzioni pubbliche, la presenza di politiche di incentivazione mirate e l'azione di sviluppo di

iniziative dell'associazionismo imprenditoriale che si sono rivelate cruciali per la crescita delle imprese sociali.

Si apprezza l'invito espresso nella comunicazione in merito alle iniziative per incoraggiare e favorire misure per rendere più accessibili per le imprese sociali gli appalti pubblici.

- La proposta di direttiva della Commissione, all'esame del Parlamento Europeo fa significativi passi in avanti nel settore degli affidamenti di servizi sociali e inoltre, con le nuove previsioni in tema di clausole sociali (non più solo condizioni di esecuzione) in relazione alla promozione dell'integrazione di persone svantaggiate.
- Federsolidarietà Confcooperative condivide in pieno il contenuto dell'articolo 17 della proposta di direttiva.

In particolare, si esprime il massimo apprezzamento per la novità di prevedere oltre ai laboratori protetti ed ai programmi di lavoro anche la possibilità di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a "operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale dei lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati" quando oltre il 30% dei lavoratori dei suddetti laboratori, operatori economici o programmi sia composto da persone con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

La percentuale del 30% permette di garantire l'efficienza dei processi produttivi mantenendo, al contempo, la dimensione sociale e la mission di inserimento lavorativo di tali imprese.

LEGGE 8 novembre 1991, n. 381.

Disciplina delle cooperative sociali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Definizione

1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- a) la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi ;
- b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con 1a presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano .

3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale".

Art. 2.

Soci volontari

1, Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

2. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei primi e delle prestazioni relative.

4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

5. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla

determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all' applicazione dei commi 3 e 4.

Art. 3.

Obblighi e divieti

1. Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni.

2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal secondo comma dell' articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n.1577, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della presente legge, nonché la cancellazione dall'albo regionale di cui all' articolo 9, comma 1, della presente legge.

3. Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall'articolo 2 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno una volta all'anno.

Art. 4.

Persone svantaggiate

1. Nelle cooperative che svolgono attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall' articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

3. Le aliquote complessive della contribuzione per l' assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero.

3-bis. Le aliquote complessive di cui al comma 3 dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con

il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione.

Art. 5.
Convenzioni

1. Gli enti pubblici compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'art.1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate di cui all'art.4, comma 1.

2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'art.9 comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.

3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali.

4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'Iva sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'art.4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto.

Art. 6.

Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

1. Al citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale.

b) all'articolo 11, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere dell'organo competente in materia di cooperazione della regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale.

c) al secondo comma dell'articolo 13, sono aggiunte, in fine, le parole: "Sezione cooperazione sociale".

d) all'articolo 13, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui "direttamente afferisce l'attività da esse svolta".

Art. 7.

Regime tributario

1. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.

2. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale.

3. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

"41-bis) prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese da cooperative sociali" .

Art. 8.

ConSORZI

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.

Art. 9.

Normativa regionale

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione.

2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti con le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.

3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime.

Art. 10.

Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di assistenza e di consulenza

1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815.

Art. 11.

Partecipazione delle persone giuridiche

1. Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

Art. 15.

Disciplina transitoria

1. Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste.

2. Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 novembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*